



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE Elettrotecniche
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA

**FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE
Elettrotecniche ED ELETTRONICHE**

STATUTO

Approvato dall'Assemblea del 15 giugno 2016



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



**FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE IMPRESE
ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE**

STATUTO

**Approvato dall'Assemblea del 15 giugno 2016
per scrittura privata tra i soci, a seguito
delibera di Giunta del 5 maggio 2016**

INDICE

Titolo I PROFILO ORGANIZZATIVO

Articolo 1 - VISION E MISSION.	pag. 7
Articolo 2 - ATTIVITÀ ISTITUZIONALI	» 9

Titolo II SOCI

Articolo 3 - PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA E CATEGORIE DI SOCI	» 13
Articolo 4 - RAPPORTO ASSOCIATIVO.	» 14
Articolo 5 - DIRITTI E DOVERI.	» 16
Articolo 6 - CONTRIBUTI.	» 17
Articolo 7 - SANZIONI	» 18
Articolo 8 - CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO	» 20

Titolo III GOVERNANCE

Articolo 9 - RAPPRESENTANTI.	» 23
Articolo 10 - ORGANI ASSOCIATIVI	» 23
Articolo 11 - ASSEMBLEA	» 23
Articolo 12 - ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA	» 25
Articolo 13 - ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA.	» 26
Articolo 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	» 26
Articolo 15 - COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA	» 27
Articolo 16 - DELIBERE A MEZZO DI REFERENDUM.	» 28
Articolo 17 - PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE	» 28
Articolo 18 - CONSIGLIO GENERALE	» 29
Articolo 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE	» 30
Articolo 20 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE.	» 32
Articolo 21 - CONSIGLIO DI PRESIDENZA	» 33
Articolo 22 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA.	» 34
Articolo 23 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA.	» 35
Articolo 24 - PRESIDENTE.	» 36
Articolo 25 - COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE	» 37
Articolo 26 - I REVISORI DEI CONTI	» 38
Articolo 27 - I PROBIVIRI	» 39
Articolo 28 - REGOLE FUNZIONAMENTO DEI PROBIVIRI.	» 41
Articolo 29 - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE.	» 43

Titolo IV
ARTICOLAZIONI INTERNE

Articolo 30 - ASSOCIAZIONI DI SETTORE..... » 47
Articolo 31 - ATTRIBUZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE..... » 48
Articolo 32 - STRUTTURA DELLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE..... » 48
Articolo 33 - FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE..... » 49
Articolo 34 - SOCI AGGREGATI » 50

Titolo V
FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO

Articolo 35 - DIRETTORE GENERALE » 53
Articolo 36 - PERSONALE..... » 53
Articolo 37 - FONDO COMUNE » 53
Articolo 38 - BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO..... » 54
Articolo 39 - MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIoglimento..... » 54
Articolo 40 - RINVIO..... » 55

Norme Transitorie - I..... » 55


Allegato A » 56

Allegato B » 57

Titolo I

PROFILO ORGANIZZATIVO





Articolo 1

VISION E MISSION

E' costituita, a norma dell'art. 36 del Codice Civile, la Federazione Nazionale delle Imprese Elettrotecniche ed Elettroniche (ANIE) - in forma abbreviata Federazione ANIE - in rappresentanza delle imprese che operano nei settori elettrotecnico ed elettronico o in settori affini, così come identificati dai codici Ateco assegnati da Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza della stessa.

Federazione ANIE è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.

La Federazione ha sede legale in Milano.

La Federazione può istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

La Federazione ANIE è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale
- b) assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche

promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

A tal fine, Federazione ANIE è impegnata a:

1. valorizzare ed implementare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati
2. attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni
3. erogare, con gli standard qualitativi definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici
4. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Articolo 2

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all'articolo 2 dello statuto confederale ed in raccordo alla propria mission, Federazione ANIE persegue i seguenti scopi:

1. rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di riferimento sul piano politico-economico, sindacale, legale.
2. ammodernamento e semplificazione del sistema di relazioni industriali, anche come leva di recupero della competitività dei settori rappresentati
3. stipula di contratti collettivi di lavoro
4. promozione di una cultura di impresa e di mercato, con particolare attenzione alle politiche specifiche di sviluppo e crescita del settore
5. supporto all'internazionalizzazione e realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero
6. informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema
7. svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale
8. organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale
9. promozione e collaborazione per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie.
10. promozione di iniziative volte a stimolare sistemi di qualità e di affidabilità dei prodotti e dei servizi forniti dagli associati
11. promozione di attività ausiliarie di interesse trasversale per i soci, ivi compresa la partecipazione ad associazioni, federazioni, istituzioni, consorzi, società, enti e organizzazioni

Su delibera del Consiglio generale, la Federazione ANIE ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con la propria vision e la propria mission.


La Federazione può anche trattare questioni riguardanti solo alcune delle associazioni di categoria e di settore federate, a richiesta di una o più di esse, nel rispetto degli interessi generali delle associazioni aderenti, restando inteso che le stesse possono trattare le specifiche proprie questioni in autonomia.

La Federazione ANIE non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

Titolo II

SOCI





Articolo 3

PERIMETRO DELLA RAPPRESENTANZA E CATEGORIE DI SOCI

Con riferimento ai settori assegnati alla competenza organizzativa e di rappresentanza della Federazione ANIE, sono soci effettivi:

le imprese industriali produttrici di beni e/o servizi - con una organizzazione complessa e con sede legale nel territorio nazionale - nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/o attività sussidiarie di filiale o deposito.

Tali imprese devono:

- a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale
- b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale
- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da Federazione ANIE, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei valori associativi
- d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Le imprese - soci effettivi della Federazione - sono organizzate in Associazioni di settore. Le associazioni di settore costituite alla data di entrata in vigore del presente statuto sono indicate nell'Allegato B.

Sono inoltre soci effettivi della Federazione quelle Associazioni di categoria, costituite tra imprese del settore, che alla data di approvazione del presente Statuto, aderiscono alla Federazione. Le Associazioni di categoria sono riportate nell'Allegato B.

Le Associazioni di categoria indicate nell'allegato B aderiscono a Confindustria esclusivamente attraverso Federazione ANIE, senza che vi possano aderire come soci diretti.

In attuazione di modelli organizzativi di adattività evolutiva, sono ammesse formule di adesione realizzate attraverso convenzioni di inquadramento con gli Associati di territorio del sistema ovvero mediante partecipazione diretta a Federazione ANIE di questi ultimi in rappresentanza collettiva delle

proprie articolazioni merceologiche interne per i settori di riferimento della Federazione.

Possono inoltre aderire a Federazione ANIE, in qualità di soci aggregati altre realtà imprenditoriali, che non possiedano i requisiti per essere inquadrati come soci effettivi ma presentino elementi di complementarità, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Federazione.

L'Allegato B al presente Statuto sarà aggiornato con delibera del Consiglio Generale in relazione ad eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente all'approvazione del presente Statuto nel numero o nome delle associazioni ivi elencate.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati, salvi i contenuti di convenzioni di aggregazione/collaborazione già in essere alla data di approvazione del presente Statuto tra ANIE e/o sue Associazioni di settore, da una parte ed altre associazioni imprenditoriali, dall'altra.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro delle imprese di Federazione ANIE e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

Articolo 4

RAPPORTO ASSOCIATIVO

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dalla Federazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria condotta dalla struttura tecnico-organizzativa in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema

e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla valutazione positiva dell'Associazione di Settore competente e poi alla deliberazione con scrutinio palese del Consiglio di Presidenza.

La relativa delibera è successivamente ratificata dal Consiglio Generale. L'adesione decorre dalla ratifica del Consiglio Generale.

Il Consiglio di Presidenza accoglie a maggioranza semplice le domande di adesione e da tale momento decorre l'obbligo contributivo.

Il rapporto associativo scade al 31 dicembre e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r., firmata dal legale rappresentante, da trasmettersi entro il 30 giugno, con preavviso di 6 mesi rispetto alla scadenza.

Per le Associazioni di categoria, il rapporto associativo decorre dalla data di ammissione e scade, salvi i rinnovi di cui al comma seguente, al 31 dicembre dei due anni successivi.

Esso si intende tacitamente rinnovato di biennio in biennio qualora non sia stato presentato dall'associato formale atto di dimissioni, inviato con lettera raccomandata A.R., firmata dal Presidente, entro il 30 giugno, con un preavviso di almeno 18 mesi rispetto alla data di cessazione del rapporto associativo e con decorrenza comunque dal 1° gennaio.

L'eventuale cambio di denominazione da parte dell'Associazione di categoria non estingue il rapporto associativo.

La decisione positiva/negativa assunta dal Consiglio di Presidenza e l'eventuale successiva ratifica del Consiglio Generale sono comunicate anche a mezzo posta elettronica all'interessato e a tutti i soci effettivi aderenti all'Associazione di settore in cui è inquadrato il nuovo socio.

In caso di pronuncia negativa del Consiglio di Presidenza è ammesso reclamo entro 10 giorni da parte dell'impresa richiedente al Consiglio Generale che decide in modo inappellabile nel caso di accoglimento della domanda.

Contro la delibera negativa del Consiglio Generale è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dall'ulteriore rigetto. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

Contro la delibera di ammissione i soci effettivi dissenzienti possono fare ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione che rende loro noti i nuovi soci. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

Sulla domanda di adesione dei Soci aggregati delibera il Consiglio Generale.

Articolo 5

DIRITTI E DOVERI

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, offerte da Federazione ANIE e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare e intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo. Hanno diritto di elettorato attivo negli organi delle articolazioni merceologiche interne.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione a Federazione ANIE ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo "ANIE" ed il logo confederale nei limiti previsti dai rispettivi regolamenti. Le Associazioni di categoria e le Associazioni di settore hanno l'obbligo ad utilizzare il logo ed il nome ANIE prima della loro denominazione.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti di attuazione, il Codice Etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.

In particolare, i soci devono:

- a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla Delibera contributiva annuale;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati

- a far parte;
- c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da Federazione ANIE ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con la Federazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;
 - d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.
 - e) fornire la propria collaborazione alle indagini, studi e statistiche che la Federazione, d'intesa ove occorra con le Associazioni di settore, ritenga necessario od utile svolgere nell'interesse degli associati. La Federazione gestirà comunque in termini riservati le notizie che le perverranno dagli associati e le utilizzerà soltanto per il conseguimento degli scopi sociali, nel rispetto della regolamentazione adottata in materia dagli organi della Federazione.
 - f) per quanto attiene alle Associazioni di categoria, concordare con Federazione ANIE, le posizioni da tenere in sede confindustriale onde non pregiudicare l'unitarietà di orientamento del sistema federale ANIE e l'autorevolezza della Federazione in sede Confindustria.

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio di Presidenza concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

Articolo 6

CONTRIBUTI

I nuovi soci effettivi sono tenuti a versare alla Federazione una quota fissa di ammissione una tantum nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Generale.

I soci effettivi sono tenuti alla corresponsione di un contributo ordinario annuale.

L'ammontare complessivo dei contributi ordinari annuali è stabilito dal

Consiglio Generale entro il 31 dicembre dell'anno precedente ed è poi deliberato dall'Assemblea annuale.

Detti contributi sono dovuti sulla base di uno o più parametri che siano indicativi della capacità contributiva delle diverse realtà federate e che consentano, in pari tempo, di verificare l'obiettività delle dichiarazioni.

I contributi da richiedere ai soci effettivi (sia imprese che Associazioni di categoria) dovranno ricomprendere la quota che ANIE deve versare a CONFINDUSTRIA per la loro rappresentanza, oltre che per la copertura delle spese della tecnostruttura e dei costi dei programmi di attività svolti nell'interesse dei soci dalla Federazione e, per quanto attiene ai soci imprese, dalle Associazioni di settore.

Il versamento dei contributi di cui sopra sarà effettuato, a richiesta della Federazione, secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio generale e ratificate dall'Assemblea. Agli associati che provvedono in ritardo ai versamenti deliberati saranno applicati gli interessi di mora annualmente deliberati dal Consiglio Generale.

I Soci aggregati di cui all'articolo 34, il cui rapporto è regolato da convenzione, sono tenuti a versare alla Federazione i contributi nella misura e nei termini previsti dalla convenzione stessa.

Le quote e i contributi associativi riscossi dalla Federazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti.

Articolo 7

SANZIONI

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Gli Associati che si rendono inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) sospensione dell'associata, deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi;

- la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni
- b) decadenza dei rappresentanti dell'associata dagli organi associativi, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta ovvero dichiarata dallo stesso organo di appartenenza in caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica ivi compresa l'immotivata inerzia, di ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita completo inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante
 - c) espulsione dell'associata, deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari
 - d) radiazione del rappresentante associativo, deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione della Federazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità

Contro le sanzioni è ammesso ricorso ad un Collegio arbitrale dei Probiviri per le sanzioni comminate dagli organi; per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri, ricorso agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dagli art. 27 e 28 del presente Statuto.

Articolo 8

CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI ASSOCIATO

La qualità di socio si perde per:

- a) dimissioni da rassegnare con lettera raccomandata con il preavviso indicato all'art. 4 del presente Statuto. Sino alla scadenza del rapporto associativo permane l'obbligo contributivo;
- b) per la perdita da parte dell'associato di uno o tutti i requisiti richiesti all'art. 3;
- c) recesso del socio in base all'art. 39 del presente Statuto;
- d) risoluzione unilaterale da parte della Federazione senza possibilità di ricorso ai Proviviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostative al mantenimento del rapporto associativo. La risoluzione è deliberata dal Consiglio di Presidenza, su proposta del Vice Presidente con delega all'organizzazione e comporta la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri, ad eccezione dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto associativo;
- e) fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato: il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
- f) cessazione dell'attività aziendale.


Nei casi di cui alle lettere a), b), c), d) l'eventuale inadempimento agli obblighi contributivi dà luogo, secondo le procedure di legge, al recupero dei crediti e degli interessi di mora.

Il soggetto che per qualsiasi motivo perde la qualità di socio effettivo non ha alcun diritto sul fondo comune, così come previsto dall'art. 37 del Codice Civile.

Titolo III

GOVERNANCE





Articolo 9

RAPPRESENTANTI

Ciascun associato deve designare, in conformità a quanto disposto dall'art. 29 del presente Statuto, uno o più delegati che lo rappresentino nei rapporti con la Federazione ed in seno agli organi istituzionali della stessa e - per le aziende associate - delle singole Associazioni del settore cui l'impresa è stata ammessa.

L'accesso e la permanenza nelle cariche elettive sono riservati ai rappresentanti degli associati i quali soddisfino, inizialmente e successivamente, tutti i requisiti di adesione e risultino essere in regola con l'adempimento di tutti gli obblighi associativi previsti dal presente Statuto.

Articolo 10

ORGANI ASSOCIATIVI

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Generale;
- c) il Consiglio di Presidenza;
- d) il Presidente;
- e) i Vice Presidenti;
- f) gli Organi di controllo: Proibiviri e Revisori contabili.

Articolo 11

ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino a cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

Le imprese, soci effettivi, intervengono in Assemblea direttamente - attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante - o per delega

conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento. Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

I voti spettanti alle imprese associate che non intervengano direttamente all'Assemblea e che non abbiano conferito delega scritta ad altra impresa partecipante avente diritto di voto, saranno assegnati in sede di Assemblea al Presidente o al Vice Presidente della Associazione di Settore di cui le imprese associate fanno parte, salvo indicazione contraria della stessa associata, i cui voti pertanto non saranno computati nel quorum assembleare.

Le Associazioni di categoria soci effettivi partecipano in persona del legale rappresentante (o di un suo delegato) o mediante delegazioni liberamente formate, sulla base dei rispettivi statuti o di delibere dei rispettivi organi sociali. Prima di ogni Assemblea, nel caso in cui l'Associazione partecipi tramite una delegazione, l'Associazione medesima è tenuta a comunicare per iscritto al Presidente dell'Assemblea la ripartizione dei voti all'interno della delegazione che la rappresenta nell'Assemblea stessa.

Le Associazioni possono, altresì, farsi rappresentare per delega scritta da altra associazione avente diritto di voto; questa però non può avere più di una delega, oltre a quella conferitagli dall'Associazione di appartenenza.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma possono comunque partecipare ai lavori assembleari ma senza diritto di voto e intervento. I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

I voti attribuiti in Assemblea a ciascun socio vengono calcolati in base al contributo versato secondo la seguente progressione: ai fini del calcolo dei voti, si assume un contributo base uguale a 2.000 . I voti sono quindi così calcolati:

“fino a 2.000 Euro sarà assegnato 1 voto;

- da 2.000 a 4.000 Euro sarà assegnato un voto aggiuntivo se sono stati versati 2.000 Euro o una frazione almeno pari alla metà;
- da 4.000 a 8.000 Euro saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 25%, o una frazione almeno pari alla metà;

- da 8.000 a 16.000 Euro saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 50%, o una frazione almeno pari alla metà;
- da 16.000 a 32.000 Euro saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 75%, o una frazione almeno pari alla metà;
- oltre, saranno assegnati tanti voti aggiuntivi quante volte sono stati versati 2.000 Euro incrementati del 100%, o una frazione almeno pari alla metà.”

E' riportato in allegato sub A al presente Statuto uno schema che riporta gli scaglioni di contributi ed i relativi voti individuati per ciascuno in applicazione del criterio di calcolo sopra enunciato. L'ammontare del contributo base e delle fasce sopra individuate ai fini del calcolo dei voti nonché lo schema allegato sub A allo Statuto potranno essere aggiornati con delibera della Consiglio Generale, su proposta del Consiglio di Presidenza, ogni biennio o comunque quando ne ricorrano specifiche esigenze.

Articolo 12

ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA

Spetta all'Assemblea:

1. eleggere, ogni quadriennio pari, il Presidente, i Vice Presidenti, ed approvare il relativo programma di attività
2. eleggere, ogni biennio dispari i componenti elettivi del Consiglio Generale
3. eleggere, ogni quadriennio dispari, i Proibiviri e i Revisori contabili
4. determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività della Federazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrando negli scopi della stessa
5. approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo e la relazione di accompagnamento
6. modificare il presente statuto
7. deliberare lo scioglimento di Federazione ANIE e nominare uno o più liquidatori
8. deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio generale, dal Consiglio di Presidenza o dal Presidente.

Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria; il bilancio deve essere trasmesso non oltre il 30 settembre di ogni anno.

Articolo 13

ADUNANZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

Il Presidente comunque convoca l'Assemblea in via straordinaria quando:
ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Generale;
ne sia fatta richiesta da almeno un quarto delle Associazioni;
ne sia fatta richiesta da tante Associazioni e/o imprese associate che corrispondano complessivamente ad almeno il 20% dei voti spettanti a tutti i soci effettivi;

La richiesta dovrà essere motivata, diretta per iscritto al Presidente, sottoscritta da tutti i richiedenti e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno.

Articolo 14

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età.

La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'ordine del giorno. L'avviso deve essere inviato con posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza e ad esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento, tale termine può essere ridotto a dieci giorni lavorativi.

La documentazione eventualmente necessaria a valutare gli argomenti all'ordine del giorno dovrà essere resa disponibile con almeno 3 giorni di anticipo rispetto alla data dell'adunanza, salvo che ciò sia oggettivamente impossibile.

Sono ammesse integrazioni dell'ordine del giorno fino alle 48 ore precedenti la riunione ed anche in apertura della riunione su richiesta del 70% dei voti presenti che rappresentino almeno il 20% dei voti totali spettanti ai soci effettivi, con esclusione in ogni caso di adempimenti elettorali, modifiche statutarie o scioglimento.

Articolo 15

COSTITUZIONE, DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente, anche per delega, almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti rappresentati senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per quanto attiene alle nomine delle cariche, si procede inderogabilmente a scrutinio segreto, previa nomina di almeno due scrutatori eletti con voto palese.

Si procede altresì a scrutinio segreto su richiesta del 25% dei voti presenti in Assemblea. E' necessario che i voti assembleari spettanti a ciascun socio siano frazionati per assicurare l'effettiva segretezza dello scrutinio.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo quanto previsto all'art. 39.

Per le deliberazioni relative ad adempimenti elettorali, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno il 20% dei voti spettanti a tutti gli associati. Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento della Federazione si applica l'art. 39.

Articolo 16

DELIBERE A MEZZO DI REFERENDUM

L'Assemblea può deliberare anche per referendum.

Per l'esercizio del diritto di voto deve essere lasciato un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni dalla data della comunicazione per posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione con la quale viene indetto il referendum.

Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione ad esso di almeno un terzo degli associati che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti agli associati.

Possono essere sottoposte a referendum proposte di modifiche statutarie; ciò, peraltro, solo nei casi in cui sia agevole la valutazione delle proposte stesse e l'espressione del voto possa avvenire attraverso risposte semplicemente affermative o negative. Il referendum è indetto dal Presidente su proposta del Consiglio Generale, con indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di due scrutatori.

Quando il referendum ha per oggetto modificazioni statutarie per l'esercizio del diritto di voto deve essere lasciato un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni dalla data della comunicazione con la quale viene indetto il referendum; e inoltre per il quorum costitutivo e deliberativo devono essere rispettate le maggioranze fissate all'art. 39 del presente Statuto.

L'Assemblea non può deliberare per referendum quando la delibera ha per oggetto lo scioglimento della Federazione

Articolo 17

PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA E VERBALE

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano di età o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti con voto palese.

Funge da Segretario il Direttore Generale; in caso di sua assenza o impedimento, la persona della tecnostuttura associativa proposta dal Presidente e designata a maggioranza dai presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono verbalizzate e sottoscritte da chi presiede e dal Segretario.

Copia di tale verbale sarà inviata a tutti gli associati entro trenta giorni dalla

data dell'Assemblea ed in assenza comunque di osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento della prima bozza di verbale, il verbale s'intenderà approvato. La consultazione dei verbali delle Assemblee è ammessa solo per i soci effettivi in regola con il versamento dei contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per cui si chiede l'accesso al relativo verbale, oltre che per i componenti in carica negli altri organi della Federazione.

Articolo 18

CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto da:

- a) il Presidente
- b) i Vice Presidenti
- c) l'ultimo Past President ed i tre Past President precedenti all'ultimo, purché ancora espressione di imprese regolarmente associate e privi di incarichi politici;
- d) i Presidenti delle Associazioni
- e) i rappresentanti espressi dalle Associazioni per contributi annui versati alla Federazione come segue:
 - il contributo minimo di 50.000 Euro dà diritto ad 1 componente (il Presidente)
 - il contributo da 50.001 a 100.000 Euro dà diritto a 2 componenti (tra cui il Presidente dell'associazione);
 - il contributo da 100.001 a 200.000 Euro dà diritto a 3 componenti (tra cui il Presidente dell'associazione)
 - il contributo da 200.001 a 300.000 Euro dà diritto a 5 componenti (tra cui il Presidente dell'associazione)
 - il contributo da 300.001 a 400.000 Euro dà diritto a 7 componenti (tra cui il Presidente dell'associazione)
 - il contributo oltre 400.000 dà diritto a 9 componenti (tra cui il Presidente dell'associazione)
- f) fino a 3 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea
- g) 3 componenti nominati direttamente dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza della Federazione

Tra i componenti del Consiglio di cui alla lettera e) è facoltà delle Associazioni prevedere nei rispettivi Statuti che vi debba essere un rappresentante delle Piccole e Medie Imprese.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, gli altri Past President, i Revisori contabili e i Probiviri. Non sono ammessi altri inviti permanenti ma solo per singole riunioni in ragione dello specifico contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

Eventuali ritardi o mancanze di elezione non impediscono l'entrata in carica e non inficiano la validità di costituzione del Consiglio Generale nelle persone di coloro che siano già state nominate

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni dispari. E' ammessa la rielezione allo stesso titolo fino a tre bienni consecutivi, successivi a quello della prima elezione. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Ove, durante il biennio di carica, vengano a mancare i componenti elettivi di cui alla lettera e), il Consiglio Generale provvede a sostituirli mediante cooptazione su designazione delle Associazioni competenti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla scadenza del Consiglio Generale.

Articolo 19

RIUNIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi, e inoltre quando lo ritenga opportuno il Presidente o il Consiglio di Presidenza o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei suoi componenti o da parte dei Revisori contabili limitatamente, in quest'ultimo caso, a questioni connesse con l'esercizio delle loro funzioni.

Il Consiglio Generale è convocato dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento dal Vice Presidente più anziano di età. La convocazione è fatta mediante avviso, con posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione, da inviarsi almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 5 giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno dettagliato degli argomenti da trattare. Ad esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie

e scioglimento, sono ammesse integrazioni dell'ordine del giorno fino alle 24 ore precedenti la riunione o in apertura di riunione su richiesta, in quest'ultimo caso, di almeno la metà dei componenti il Consiglio Generale. La documentazione eventualmente necessaria a valutare gli argomenti all'ordine del giorno può essere trasmessa fino alle 24 ore precedenti la riunione.

Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno metà dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità:

- per le deliberazioni prese a votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede;
- per le votazioni a scrutinio segreto, la votazione dovrà essere ripetuta per almeno altre due volte fino ad un massimo di quattro. Qualora la parità sussista anche alla quarta votazione, la deliberazione avrà valore di rigetto.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per le nomine e deliberazioni su persone si procede a scrutinio segreto, previa nomina di almeno due scrutatori eletti con voto palese.

Il Consiglio Generale è presieduto dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano di età, o in mancanza, dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti con voto palese.

Funge da Segretario il Direttore Generale; in caso di sua assenza o impedimento, la persona dello tecnostruttura associativa designata dalla maggioranza dei presenti.

Alle riunioni del Consiglio Generale sono invitati con voto consultivo i Revisori dei Conti ed i Proviviri. Possono, altresì, essere invitati i Dirigenti della Federazione, nonché i Segretari delle Associazioni.

Le deliberazioni del Consiglio Generale sono verbalizzate e sottoscritte da chi presiede e dal Segretario. Copia di tale verbale sarà inviata a tutti i membri del Consiglio Generale entro trenta giorni dalla data in cui si è tenuta l'adunanza. Il verbale viene formalmente approvato nella riunione successiva.

Articolo 20

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

- a) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività
- b) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- c) deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico-economico;
- d) deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea
- e) proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo
- f) indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea
- g) deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini di Federazione ANIE. Per l'attuazione di tali delibere può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti;
- h) ratificare le domande di adesione deliberate dal Consiglio di Presidenza;
- i) formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
- j) approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto
- k) determinare i criteri per la composizione merceologica delle varie Associazioni di Settore e decidere la costituzione delle stesse, approvandone gli Statuti e modifiche;
- l) pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda
- m) deliberare le sanzioni di espulsione e radiazione
- n) deliberare e conferire mandato di costituire o partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Società, Enti e altre organizzazioni
- o) ratificare le deliberazioni del Consiglio di Presidenza relative a nomine di rappresentanti ANIE nei consigli direttivi di Imprese Collegate e/o controllate e in Enti nei quali ANIE abbia il diritto e/o il dovere di esprimere i propri delegati e/o rappresentanti.
- p) deliberare la costituzione di sedi secondarie in Italia o all'estero
- q) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione

Articolo 21

CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza:

- a) il Presidente della Federazione;
- b) da 3 a 5 Vice Presidenti, secondo il numero proposto dal Presidente al Consiglio Generale, elettivi con mandato biennale rinnovabile tre sole volte consecutive.

L'ultimo Past President, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici, partecipa come invitato.

Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui all'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo della Federazione.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

Articolo 22

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Il Consiglio di Presidenza si riunisce ogni 40 giorni e inoltre quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano di età. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, spedito per posta elettronica o comunque altri mezzi idonei a garantire e documentare l'avvenuta ricezione, almeno 7 giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza tale termine potrà essere ridotto a 5 giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora, nonché l'ordine del giorno per la riunione dettagliato degli argomenti da trattare. Ad esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento, sono ammesse integrazioni dell'ordine del giorno fino alle 24 ore precedenti la riunione o in apertura di riunione su richiesta, in quest'ultimo caso, di almeno la metà dei componenti il Consiglio di Presidenza. La documentazione eventualmente necessaria a valutare gli argomenti all'ordine del giorno può essere trasmessa fino alle 24 ore precedenti la riunione.

Il Consiglio di Presidenza è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.

Il Consiglio di Presidenza è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano di età, o in mancanza, dalla persona designata dalla maggioranza dei presenti. Funge da Segretario il Direttore Generale e in caso di assenza o impedimento, la persona della tecnostruttura designata dalla maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio di Presidenza sono verbalizzate e sottoscritte da chi presiede e dal Segretario. Copia del verbale è inviata a tutti i membri di Consiglio di Presidenza entro 30 giorni dalla data della riunione ed il verbale è approvato nella riunione successiva.

Articolo 23

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a) stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine della Federazione
- b) dirigere l'attività della Federazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio generale e controllarne i risultati
- c) deliberare sulle questioni che gli vengano demandate dal Consiglio generale
- d) assicurare l'armonizzazione delle attività delle Associazioni di categoria e di settore con le determinazioni di cui alla lettera a) e b);
- e) deliberare sulle domande di adesione
- f) istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività dei Vice Presidenti;
- g) nominare e revocare i rappresentanti esterni della Federazione
- h) sovrintendere alla gestione del fondo comune e redigere la proposta di bilancio consuntivo, comprendente i rendiconti delle Associazioni del settore e la proposta di bilancio preventivo nonché la delibera contributiva, ai fini delle successive deliberazioni del Consiglio Generale e dell'Assemblea
- i) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano al Consiglio Generale, al quale deve però riferire nella sua prima riunione per la necessaria ratifica
- j) nominare e revocare il Direttore dell'Associazione e, ove necessario, il Vice Direttore
- k) deliberare le sanzioni di sospensione
- l) esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti di attuazione.

Articolo 24

PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria di ogni quadriennio pari, su proposta del Consiglio generale e dura in carica per quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.

I candidati alla Presidenza da sottoporre alla votazione del Consiglio generale sono individuati dalla Commissione di designazione di cui all'art. 25 previa consultazione dei soci.

Sono competenze distintive del Presidente:

1. la rappresentanza istituzionale e legale della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio;
2. la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
3. la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
4. l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
5. la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
6. il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

Al fine di supportare adeguatamente la definizione delle strategie e delle proposte della Federazione ANIE, il Presidente può costituire un Advisory board, con un massimo di 7 componenti scelti tra esponenti del sistema associativo o provenienti dal mondo accademico e dalla società civile. Partecipa all'Advisory board come invitato del Presidente il Past President di Federazione ANIE.

Articolo 25

COMMISSIONE DI DESIGNAZIONE

La Commissione è composta da tre imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi, sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi predisposto dal Collegio speciale dei Proviviri in coordinamento con tutti i Past President.

La Commissione deve insediarsi almeno due mesi prima della scadenza del mandato del Presidente. Le consultazioni della Commissione hanno una durata da 2 a 6 settimane dalla data del suo insediamento e devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

A tal fine, la Commissione dispone l'attivazione di uno specifico indirizzo di posta elettronica; comunica con congruo preavviso un calendario con almeno 5 date di incontro dei soci interessati, che possono anche essere sentiti in audio o videoconferenza, via e-mail o lettere purché trasmesse per via riservata, ad esclusione quindi del fax.

Nelle prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Proviviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Proviviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza nella prima votazione, si procederà come segue:

in caso di unico candidato, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta e si ripetono le consultazioni;

nel caso di due candidati, si ripete la votazione nella stessa riunione e se la maggioranza non viene ancora raggiunta, entrambe le proposte si intendono respinte;

nel caso di tre candidati, si procede a ballottaggio nella stessa riunione tra i due candidati più votati nella prima votazione. Se la maggioranza non viene ancora raggiunta, le proposte si intendono respinte.

In caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati, si procederà al ballottaggio nella stessa riunione o, se necessario, per due volte in altre riunioni con le medesime regole di cui sopra. Qualora all'esito di tali ulteriori votazioni non venga raggiunta la maggioranza a favore di un candidato, le proposte si intendono respinte.

In caso di bocciatura della/e proposta/e, la Commissione di Designazione rimane in carica per un secondo mandato di consultazioni. Solo nel caso in cui anche tale secondo mandato dia esito negativo, si procederà alla designazione di una nuova Commissione di designazione. Sino a quando il nuovo Presidente non è eletto dall'Assemblea sono prorogati i poteri del precedente.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

Articolo 26

I REVISORI DEI CONTI

L'Assemblea ogni quadriennio dispari elegge, a scrutinio segreto, tre Revisori dei Conti effettivi e due Revisori dei Conti supplenti e ne fissa eventualmente gli emolumenti.

L'Assemblea sceglie i Revisori dei Conti, anche al di fuori dei rappresentanti degli associati, in una lista di almeno sette candidati di cui almeno due devono possedere la qualifica di Revisore Contabile. Ciascun associato può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Revisori dei Conti i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti, salva la necessaria inclusione di

almeno un Revisore Contabile; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età. I due primi in graduatoria, al di là dei tre Revisori di cui al comma precedente, acquisiranno la qualifica di Revisori supplenti, tra i quali deve essere necessariamente incluso un Revisore Contabile. Il Presidente è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

I Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

I Revisori dei Conti assistono alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Generale; essi sono invitati a quelle del Consiglio di Presidenza quando l'ordine del giorno preveda materie di loro competenza.

I Revisori dei Conti vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione ed il loro Presidente riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo. I meccanismi di controllo e revisione contabile sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale

La carica di Revisore contabile è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche della Federazione.

Articolo 27

I PROBIVIRI

L'Assemblea elegge, in anni dispari e a scrutinio segreto, sei Probiviri scegliendoli anche al di fuori dei rappresentanti delle associate ed anche tra persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

Ciascun associato può votare per non più di tre candidati nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Risultano eletti Probiviri i candidati che ottengono il maggior numero di voti; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.

I Probiviri durano in carica quattro anni, scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria e sono rieleggibili per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

I Probiviri sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche dell'Associazione/Federazione e le omologhe cariche del sistema associativo. La carica di Proboviro è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni di competenza.

Spetta a 3 Probiviri, costituiti in Collegio arbitrale secondo le modalità previste nell'articolo successivo, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema associativo e che non si siano potute definire bonariamente.

All'inizio di ogni anno i Probiviri designano, a rotazione e a maggioranza tra loro, almeno 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa. I componenti del Collegio Speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore Generale o a altra risorsa della struttura interna appositamente delegata.

Articolo 28

REGOLE FUNZIONAMENTO DEI PROBIVIRI

In caso di controversia, il collegio arbitrale viene attivato con ricorso da presentarsi alla Segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Per le sanzioni, il termine di impugnazione è ridotto a 10 giorni dalla loro comunicazione.

Il ricorso deve riportare una sintesi dei motivi e delle richieste di intervento nonché indicazione del Probiviro di fiducia tra quelli eletti dall'Assemblea.

Il ricorso deve essere accompagnato da copia della ricevuta di avvenuto bonifico bancario a titolo di deposito cauzionale, nella misura fissata annualmente dal Collegio speciale tra il 20% ed il 50% del contributo associativo minimo. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

Il ricorso è notificato dalla Segreteria dei Probiviri alla controparte, con richiesta di nomina di un Probiviro di fiducia Probiviro di fiducia entro i 10 giorni successivi. Il rifiuto o l'immotivato ritardo nel riscontro costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

Il Collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia è quindi costituito dai Probiviri nominati dalle parti e dal Presidente scelto tra i 6 Probiviri con l'accordo dei Probiviri di fiducia delle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta, sempre tra i 6 Probiviri eletti dall'Assemblea.

La formale costituzione del Collegio arbitrale deve avvenire entro 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso con apertura della fase istruttoria.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche

presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla costituzione del Collegio arbitrale, fatto salvo il caso di proroga non superiore a trenta giorni, concessa con l'accordo delle parti. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente della Federazione entro 5 giorni dalla data della deliberazione.

In ogni caso il Collegio dei Probiviri della Federazione comunica al Collegio dei Probiviri di CONFINDUSTRIA le controversie ad esso demandate; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del Collegio dei Probiviri della Federazione, può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

Fatto salvo il caso di appello ai Probiviri confederali, il lodo e le altre pronunce dei Probiviri della Federazione sono inappellabili.

Il Collegio speciale interviene su impulso degli organi direttivi della Federazione ANIE, anche se in presenza di gravi motivi o di inerzia il Collegio agisce d'ufficio.

Nel contesto del Collegio speciale, i Probiviri hanno le seguenti funzioni: rilasciare parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche (per il Presidente il parere è vincolante); interpretare la normativa interna della Federazione ANIE; dichiarare la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigilare a presidio generale della vita associativa; esaminare i ricorsi sulle domande di adesione.

Le decisioni dei Probiviri nei casi di cui al precedente comma sono assunte sulla base delle normative statutarie nonché di criteri di deontologia associativa. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione. Il ricorso al Collegio di riesame non ha effetto sospensivo, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio.

Per quanto non previsto dal precedente articolo e dal presente, si fa riferimento ai principi del sistema confederale.

Articolo 29

DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice Etico e dei valori associativi; a tal fine i Probiviri vengono richiesti di fornire un parere, obbligatorio ma non vincolante, sul profilo personale e professionale dei candidati.

Per l'accesso alle cariche direttive è inoltre richiesta una responsabilità aziendale di grado rilevante, nonché, per l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidenti della Federazione, l'osservanza del completo inquadramento da parte dell'impresa rappresentata a prescindere dalle sue dimensioni.

Sono considerate figure dotate di responsabilità aziendale di grado rilevante: il titolare, il legale rappresentante quale risulta dal Registro Imprese, un suo delegato formalmente designato e scelto tra i procuratori generali ad negotia, membri del Consiglio di amministrazione o Direttori generali, nonché amministratori, institori e dirigenti di impresa con poteri qualificati per settori fondamentali di attività aziendale.

Le cariche associative sono incompatibili con qualsiasi incarico politico.

La perdita dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso alle cariche associative determina l'automatica decadenza dalle stesse.

L'elezione alle cariche direttive, nonché a quelle di Proboviro e di Revisore dei Conti deve necessariamente avvenire a scrutinio segreto; a scrutinio segreto deve essere effettuata anche la votazione per l'accettazione, o meno, delle indicazioni della Commissione di designazione. Salva la procedura particolare prevista per la Presidenza, l'elezione avverrà su liste di candidati liberamente espresse dai componenti dell'organo competente all'elezione stessa, in modo tale che il numero di candidati sia sempre superiore al numero degli eligendi; a tal fine i componenti dell'organo interessato verranno invitati con congruo anticipo a designare i propri candidati. Infine, allorché si tratti di eleggere i componenti di un collegio, o comunque cariche plurime, ciascun elettore potrà votare per un numero di candidati che non superi i due terzi dei seggi da coprire (in qualità di componente effettivo).

La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica della Federazione.

La carica di Proboviro e di Revisore dei Conti è incompatibile con ogni altra carica nella Federazione.

Le cariche sono riservate ai rappresentanti degli associati, fatte salve quelle di cui agli artt. 26 e 27.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche (ivi compresa la carica di Presidente della Federazione) che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Tutte le persone investite di cariche sociali, che non intervengano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificazione, decadono dalle cariche stesse e dovranno essere sostituite. Non sono altresì rieleggibili per il biennio successivo coloro che, avendo ricoperto cariche nel biennio precedente non siano intervenuti ad almeno la metà delle riunioni indette.

Il Collegio speciale dei Probiviri può sempre deliberare, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico e, comunque, in situazioni di criticità può invitare gli interessati all'autosospensione dalla carica.

In caso di decadenza dalle cariche, non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo e, nei casi in cui la decadenza sia disposta dal Collegio Speciale dei Probiviri per almeno 2 mandati successivi.


Tutte le cariche della Federazione e la partecipazione agli Organi istituzionali della Federazione sono gratuite ad eccezione di quella di Revisore dei Conti che può essere retribuita.

I criteri di cui al presente articolo si applicano anche alle Associazioni del settore.

Titolo IV

ARTICOLAZIONI INTERNE





Articolo 30

ASSOCIAZIONI DI SETTORE

Per una più efficace tutela degli interessi delle imprese associate e per un migliore perseguimento degli scopi statutari la Federazione è articolata in Associazioni di Settore che sono l'espressione dei comparti merceologici rappresentati ed hanno il compito di sviluppare lo spirito di solidarietà delle imprese che ne fanno parte e di rappresentare le esigenze di queste negli organi statutari.

La costituzione e lo scioglimento sono deliberate dal Consiglio generale; lo stesso udito il parere delle imprese interessate, ha facoltà di raggruppare e suddividere le associazioni di settore già costituite in conformità a nuove necessità organizzative.

Il numero, la composizione, l'articolazione e le modalità di funzionamento delle Sezioni sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto. L'inquadramento di nuove imprese da associare alle diverse Associazioni del settore viene deliberato dalle competenti Associazioni e sottoposto al Consiglio di Presidenza della Federazione.

Gli associati che svolgono più attività sono inquadrati nelle corrispondenti Associazioni del settore.

Le Associazioni del settore possono aderire ad associazioni nazionali, estere e sovranazionali o ad altre organizzazioni di interesse specifico del settore, purché non vi aderisca già la Federazione anche in rappresentanza delle stesse o di altre Associazioni del settore.

Le Associazioni del settore sono tenute ad adottare marchio ANIE e la loro denominazione deve essere sempre preceduta dalla denominazione "ANIE".

Le Associazioni del settore sono tenute a consultarsi ed a collaborare nell'esame, nello studio e nella trattazione di problemi di comune interesse, in opportuno collegamento, a loro volta, con la Federazione.

La Federazione stabilisce, tanto in linea generale quanto in casi specifici, le direttive per il coordinamento delle attività delle Associazioni del settore, nei cui confronti essa interviene quando si tratti di problemi che interessano anche indirettamente più Associazioni del settore o che rappresentino questioni di rilevanza generale.

Articolo 31

ATTRIBUZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE

Le Associazioni del settore sono gli organismi rappresentativi degli interessi di carattere generale e collettivo degli Associati sul piano tecnico economico, dell'immagine e in genere delle attività relative alla categoria di competenza. Le Associazioni del settore hanno autonomia organizzativa, gestionale ed operativa nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto Federale: i loro rapporti con la Federazione sono regolati sulla base delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti di attuazione dello Statuto Federale.

Le Associazioni del settore possono deliberare contributi aggiuntivi a carico delle imprese appartenenti alla categoria per sopperire a particolari esigenze comuni; le relative delibere debbono essere notificate al Consiglio di Presidenza della Federazione ai fini della loro esposizione nel bilancio della Federazione ed agli effetti amministrativi e di tesoreria.

Eventuali contribuzioni assegnate da soggetti esterni a determinate categorie sono versate alla Federazione e accreditate alle Associazioni competenti.

Le Associazioni del settore devono dare comunicazione di tali contribuzioni alla Federazione, ai fini della loro contabilizzazione nel bilancio della Federazione. Il rendiconto consuntivo ed il bilancio di previsione delle Associazioni del settore vengono notificati alla Federazione per essere da questa aggregati.

Articolo 32

STRUTTURA DELLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE

Le Associazioni del settore operano sulla base di Statuti deliberati dalle rispettive Assemblee e soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Generale della Federazione, al quale devono anche essere sottoposte le eventuali modifiche.

Gli Statuti delle Associazioni del settore si improntano ai principi del presente Statuto, anche per quanto riguarda l'accesso alle cariche e le modalità di elezione alle stesse, recependo a tal fine nei loro Statuti i criteri generali di cui all'art. 29.

Gli Statuti delle Associazioni del settore debbono prevedere funzioni che siano in armonia con gli scopi istituzionali della Federazione con l'esclusione quindi, di norme, iniziative ed attività che siano in contrasto con lo Statuto o con la linea di indirizzo politico generale e organizzativo della Federazione. Gli Statuti delle Associazioni del settore devono prevedere altresì sistemi

elettivi tali da dare adeguata rappresentanza agli associati dei vari tipi e dimensioni, in particolare per quanto riguarda la composizione del Comitato Direttivo.

Il Presidente della Associazione del settore è eletto dall'Assemblea negli anni dispari e dura in carica un biennio. Il Presidente uscente può essere rieletto al massimo per non più di due bienni, dei quali il secondo con la maggioranza di almeno il 75% dei voti spettanti agli associati.

Per il diritto al voto nelle Assemblee delle Associazioni del settore la materia è disciplinata dal rispettivo Statuto che peraltro, pur con i necessari adattamenti alla diversa situazione, deve attenersi ai principi stabiliti dal presente Statuto, in particolare al quarto comma del presente articolo.

Gli Statuti possono prevedere l'istituzione nell'ambito delle Associazioni del settore di Gruppi merceologici, garantendo la partecipazione dei rappresentanti dei Gruppi merceologici stessi agli organi direttivi delle Associazioni del settore.

Scopo dei Gruppi è quello di curare eventualmente mediante la destinazione di appositi contributi aggiuntivi - la trattazione di problemi di interesse specifico degli associati.

Articolo 33

FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEL SETTORE

Il funzionamento delle Associazioni del settore e dei Gruppi merceologici è disciplinato dai rispettivi Statuti.

Le Associazioni del settore ed i loro Gruppi merceologici operano attraverso propri organi istituzionali coerenti con le rispettive esigenze.

Gli organi delle Associazioni del settore hanno poteri organizzativi, gestionali e operativi autonomi nell'ambito di quanto previsto dallo Statuto Federale, anche di rappresentanza all'esterno, allorché le iniziative da assumere riguardino specificamente il settore rappresentato; essi perciò potranno mettere in atto tutte quelle iniziative che saranno utili a promuovere e sostenere la presenza e gli interessi delle imprese rappresentate presso la clientela ed enti in genere, il tutto in armonia con lo Statuto e gli indirizzi generali della Federazione.

In quanto strettamente necessario tali poteri potranno essere conferiti ai Gruppi merceologici di particolare rilevanza, nel quadro, comunque, degli indirizzi generali dell'Associazione.

I Presidenti delle Associazioni del settore si tengono sistematicamente in contatto con il Presidente della Federazione ai fini del necessario preliminare coordinamento per assicurare unicità di indirizzo alla attività della Federazione.

Articolo 34

SOCI AGGREGATI

Possono inoltre aderire a Federazione ANIE, in qualità di soci aggregati altre realtà imprenditoriali, che non possiedano i requisiti per essere inquadrati come soci effettivi ma presentino elementi di complementarietà, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Federazione.


L'adesione dovrà essere approvata dal Consiglio Generale su proposta del Consiglio di Presidenza.

Apposita convenzione disciplinerà: la durata ed il contenuto del rapporto, l'entità dei contributi, gli eventuali diritti elettorali, le condizioni per la cessazione del rapporto, le sanzioni.

Titolo V

**FUNZIONAMENTO
ORGANIZZATIVO**





Articolo 35

DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Presidenza.

Dirige tutte le attività della Federazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Può nominare 1 o più Vice Direttori.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

Articolo 36

PERSONALE

Il personale della Federazione e delle Associazioni del settore è inquadrato in un unico organico gestito centralmente dalla Federazione e dipende gerarchicamente dal Direttore Generale.

Articolo 37

FONDO COMUNE

Il Fondo comune è costituito da:

- a) contributi e quote di ammissione
- b) gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve
- c) gli investimenti mobiliari e immobiliari
- d) le erogazioni o lasciti a favore della Federazione ANIE.

Il Fondo comune è indivisibile tra i soci.

Durante la vita dell'organizzazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale

Articolo 38

BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro la fine dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il consuntivo è composto da: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e da quella dei Revisori Contabili.

Il bilancio della Federazione è corredato da relazione di certificazione.

Il Consiglio generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Contabili un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 7 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

Il Bilancio consuntivo è trasmesso a Confindustria entro un mese dall'approvazione e comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

Articolo 39

MODIFICAZIONI STATUTARIE E SCIoglIMENTO

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 55% dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse. Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole del 75% dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

Articolo 40

RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

Norme Transitorie

I

La nuova Governance della Federazione ANIE si realizza secondo la seguenti scadenze temporali:

- a) Proroga del Comitato di Presidenza in carica alla data di approvazione del presente Statuto sino alla data di elezione del Presidente e dei Vice Presidenti nel 2016 secondo le regole del presente Statuto, con conseguente insediamento a tale data del Consiglio di Presidenza di cui all'art. 21;
- b) Proroga degli organi delle Associazioni di settore in carica alla data di approvazione del presente Statuto sino alle Assemblee annuali per il 2017 delle medesime Associazioni;
- c) sino all'Assemblea annuale per il 2017, il Consiglio Generale di cui all'art. 18 risulta composto dai componenti di Giunta in carica alla data di approvazione del presente Statuto, con i medesimi diritti di voto, salvo quanto previsto alla lettera a) della presente norma e salva la possibilità di nomina dei rappresentanti aggiuntivi eventualmente spettanti in base alla lettera c) dell'art. 18 che scadranno in ogni caso in occasione dell'Assemblea del 2017;
- d) Proroga dei Proviviri e Revisori in carica alla data di approvazione del presente Statuto sino all'Assemblea annuale per il 2017.

Scaglioni di voto	n° voti
0 ≤ contributo < 3000	1
3000 ≤ contributo < 5250	2
5250 ≤ contributo < 7750	3
7750 ≤ contributo < 9500	4
9500 ≤ contributo < 12500	5
12500 ≤ contributo < 15500	6
15500 ≤ contributo < 17750	7
17750 ≤ contributo < 21250	8
21250 ≤ contributo < 24750	9
24750 ≤ contributo < 28250	10
28250 ≤ contributo < 31750	11
31750 ≤ contributo < 34000	12
34000 ≤ contributo < 38000	13
38000 ≤ contributo < 42000	14
42000 ≤ contributo < 46000	15
46000 ≤ contributo < 50000	16
50000 ≤ contributo < 54000	17
54000 ≤ contributo < 58000	18
58000 ≤ contributo < 62000	19
62000 ≤ contributo < 66000	20
66000 ≤ contributo < 70000	21
70000 ≤ contributo < 74000	22
74000 ≤ contributo < 78000	23
78000 ≤ contributo < 82000	24
82000 ≤ contributo < 86000	25
86000 ≤ contributo < 90000	26
90000 ≤ contributo < 94000	27
94000 ≤ contributo < 98000	28
98000 ≤ contributo < 102000	29
102000 ≤ contributo < 106000	30
138000 ≤ contributo < 142000	39
150000 ≤ contributo < 154000	42

Associazioni di Settore	Associazioni di Categoria
ANIE AICE ANIE ASSIFER ANIE AssoAscensori ANIE Automazione ANIE Componenti Elettronici ANIE CSI ANIE Energia ANIE Reti ANIE Rinnovabili ANIE Sicurezza	ANIMP ASSIL ASSIV Ceced Italia



FEDERAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ELETTROTECNICHE
ED ELETTRONICHE



CONFINDUSTRIA